

## **TI\_GERICHTE 38.2024.3 vom 22. April 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-04-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2024.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.3)

FR: TI\_GERICHTE 38.2024.3 du 22 avril 2024

IT: TI\_GERICHTE 38.2024.3 del 22 aprile 2024

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

N 40 ss. En édictant l'al. 2 de l' art. 51 LACI , le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes en principe informées de la situation financière de l'entreprise en raison de leur statut ou des fonctions exercées (FF 1994 I p. 362). Toutefois, le fait de disposer, par exemple, d'un droit de regard sur la comptabilité n'est pas un indice suffisant d'influence décisionnelle et ne constitue pas un motif indépendant d'exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d'office du droit à l'indemnité. Or, le comptable n'a souvent pas le pouvoir décisionnel d'un dirigeant. Pour qu'un employé puisse être exclu du droit, il faut qu'il ait pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l'orientation, à l'étendue ou à la cessation de l'activité (arrêts du 24 janvier 2006 [ C 160/05] consid. 5 et 6 ; 2 septembre 2003 [C 18/03] consid. 2)." A pag. 350 N. 41 in relazione all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI Rubin ha indicato: " 41 La possibilità d'engager la società ne suffit pas à entraîner l'exclusion du droit. C'est en principe l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes dans le cadre des rapports internes à l'entreprise qui détermine la possibilité de fixer les décisions ou de les influencer considérablement au sens de l' art. 31 al. 3 let. c LACI ( ATF 120 V 521 ). La notion matérielle de l'organe dirigeant est déterminante ( DTA 2009 p. 177 ). Divers indices peuvent être recueillis afin de déterminer la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise (10 N 24). Les membres du conseil d'administration, qui disposent ex lege du pouvoir déterminant au sens de l' art. 31 al. 3 let. c LACI , sont quant à eux exclus d'emblée du droit. C'est une exception (10 N 25). Les personnes qui, sans faire partie d'un organe dirigeant, ont néanmoins une influence considérable sur la marche de l'entreprise en raison de leur position de propriétaire (actionnaire, etc.), sont également exclues du droit (détails : 10 N 26)." 2.7. Per completezza giova rilevare che in una sentenza 8C\_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 Nr. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV Nr. 5 pag. 17, il Tribunale federale, con riferimento per analogia all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl. L'Alta Corte ha stabilito che l'influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già di per sé dalla sua posizione di socio. In una sentenza 8C\_433/2019 del 20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15 pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz "Anspruch der Aktionärin/des Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung" in SZS/RSAS 2020 pag. 101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall'agosto 2014 all'agosto 2018 era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di abuso. È stato precisato che dopo il ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla

società, bensì le circostanze concrete della fattispecie. In quell'occasione l'Alta Corte ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V 200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di un'influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione finanziaria. In proposito cfr. STCA 38.2023.5 del 20 marzo 2023; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.36 del 29 ottobre 2020 consid. 2.1. 2.8. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che sin dal 2006, quando era apprendista, RI 1 è stata attiva presso la \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione) in qualità di "impiegata amministrativa", prima, e, come si vedrà nel prosieguo, anche di presidente e membro del consiglio di amministrazione (in seguito: CdA), poi (cfr. doc. 71-73, plico 1/106). Giova rilevare che la \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione) aveva, quale scopo sociale, "le costruzioni in genere (sotto e soprastruttura), isolazioni e impermeabilizzazioni, costruzioni, pavimentazioni e manutenzioni stradali, pavimenti industriali, rivestimenti speciali per piste, palestre e campi da tennis, fornitura e posa per pavimenti in linoleum sintetico e pavimenti di ogni genere, nonché l'acquisto e la rivendita di attrezzature ginniche e sportive" (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)). Dalla "convenzione fiduciaria" sottoscritta tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in qualità di "fiducianti", rispettivamente, da RI 1 come "fiduciaria" il 19 dicembre 2018 emerge, infatti ed in particolare, quanto segue: "(...) Premesse a) I Signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno sottoscritto - insieme ad altre parti che qui non rilevano - il 19 ottobre 2019 un "Accordo Quadro-Lettera d'Intenti", il quale prevede in particolare che "il signor \_\_\_\_\_ si impegna a far sì che il signor \_\_\_\_\_ acquisisca il 50% del capitale azionario di \_\_\_\_\_, pari a CHF 400'000.-, ossia n. 200 azioni al portatore del valore nominale di CHF 1'000.- (...)" (art. 1). b) L'art. 4 di tale accordo prevede che "per evitare il rischio di stallo decisionale nella assemblea sociale, le parti si impegnano a far sì che alla Data del Closing venga trasferito in via fiduciaria il 2% del capitale azionario di \_\_\_\_\_ - a pari a n. 8 azioni - ad un "fiduciario" scelto di comune accordo dai signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Le azioni rimarranno di proprietà, rispettivamente: 4 del signor \_\_\_\_\_ e 4 del signor \_\_\_\_\_; il fiduciario agirà per mandato congiunto di entrambe le parti, nell'esclusivo interesse della società. c) L'art. 10 di tale accordo prevede che dopo la suddetta cessione il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") di \_\_\_\_\_ sarà composto di 3 membri: uno designato da \_\_\_\_\_, uno designato da \_\_\_\_\_, mentre il terzo sarà il "fiduciario", designato di comune accordo dai precitati Signori; d) La signora RI 1 è stata portata a conoscenza dei contenuti dell'"Accordo Quadro Lettera d'Intenti". e) Con la presente Convenzione, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ conferiscono mandato ad RI 1, la quale accetta, di assumere la figura, le competenze e le responsabilità del "Fiduciario", così come previsto dall' "Accordo Quadro - Lettera d'Intenti". Pattuizioni 1. Le premesse costituiscono parte integrante delle pattuizioni. 2. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ conferiscono mandato ad RI 1, la quale accetta di assumere la figura di "Fiduciario" prevista dall' "Accordo Quadro Lettera d'Intenti". 2.1. Di conseguenza, la signora RI 1 acquisirà il possesso fiduciario di N. 8 (otto) azioni al portatore da CHF 1'000.- (mille) cadauna della \_\_\_\_\_, pari ad una quota del 2% (due per cento) del capitale azionario. (...) la signora RI 1 si impegna sin da ora a retrocedere le suddette azioni ai loro rispettivi proprietari economici alla conclusione del mandato; in qualunque momento essa intervenga e quale che ne sia il motivo. 2.2. La signora RI 1 assumerà la carica di membro

del Consiglio di Amministrazione della \_\_\_\_\_. In tale ambito la signora RI 1 agirà in piena autonomia, nell'esclusivo interesse delle società. Come previsto dall'art. 10 dell'"Accordo Quadro / Lettera d'Intenti", \_\_\_\_\_, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sarà impegnata nei confronti di terzi con firma duplice del consigliere di amministrazione designato da \_\_\_\_\_ e del consigliere designato da \_\_\_\_\_. Solo nel caso di eventuale disaccordo tra i due consiglieri di amministrazione designati rispettivamente da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, quindi per evitare lo stallo decisionale, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione \_\_\_\_\_ sarà impegnata nei confronti di terzi con firma duplice del "Fiduciario" e di uno dei due rimanenti consiglieri. Per l'approvazione della bozza di bilancio di esercizio da presentare all'assemblea dei soci sarà sempre necessario l'approvazione del Fiduciario. Per l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci e il discarico degli amministratori sarà necessario il voto favorevole del Fiduciario. 3. Il presente mandato fiduciario è di principio convenuto e pattuito per la durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Esso può tuttavia essere revocato in qualunque tempo su comunicazione congiunta e scritta di entrambi i Fiducianti, senza corresponsione di indennità alcuna, all'infuori di quelle dovute per l'attività svolta, pro-rata temporis. Il "Fiduciario", da canto suo, è legittimato a rinunciare al mandato in qualunque momento mediante comunicazione scritta ad entrambi i Fiducianti. 4. Per l'attività da lei svolta in virtù e nell'ambito del presente mandato i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si impegnano a che \_\_\_\_\_, nel caso di conseguimento di utili di esercizio negli anni di durata del mandato, corrisponda al Fiduciario la quota parte di utili afferente alle azioni che ad esse sono state conferite a titolo fiduciario. Eventuali spese vive, debitamente comprovate, verranno rimesse separatamente" (cfr. doc. 35, plico 1/106). Conseguentemente, e meglio come risulta anche dall'estratto del Registro di Commercio, rispettivamente, dal contratto di lavoro agli atti, in seno alla \_\_\_\_\_, dal 1° gennaio 2019 la ricorrente ha ricoperto il ruolo di presidente del CdA, con diritto di firma collettiva a due, per uno stipendio di fr. 6'265.30 lordi per 13 mensilità (che risulta poi essere stato corrisposto in misura maggiore, e meglio come emerge da conteggi stipendio in atti sino a marzo 2023, laddove il salario lordo risulta pari a fr. 77'050.-; cfr. doc. 87-89, plico 1/106). Membri del CdA erano a quel momento \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, entrambi con diritto di firma collettiva a due (cfr. www.zefix.ch ; doc. 85-86, plico 1/106). Da aprile 2022, l'assicurata ha, poi, ricoperto la carica di membro (con diritto di firma collettiva a due con il presidente), dimissionando da quella di presidente, nel cui ruolo è subentrato \_\_\_\_\_. A quest'ultimo, nella funzione di presidente, è succeduto \_\_\_\_\_ nel settembre 2022 (cfr. www.zefix.ch). Il 31 gennaio 2023 RI 1 ha inoltrato " disdetta come membro del Consiglio di amministrazione di \_\_\_\_\_ a far data dal 31.01.2023 ", rendendo " attenti gli azionisti e membri del CdA della convenzione fiduciaria firmata dalle parti, nella quale si cita al "punto 4" che in qualsiasi evenienza sul futuro aziendale io non verrò coinvolta ma bensì sgravata da qualsiasi coinvolgimento (economico e non) ed in particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri sociali, creditori e/o imposte " (cfr. doc. 34, plico 1/106). Successivamente alle dimissioni dalla carica di membro - risultanti dal Registro di commercio a fine marzo 2023 ( www.zefix.ch ) – tra la ricorrente e la società è stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° aprile 2023 RI 1 sarebbe stata attiva presso la società in qualità di impiegata amministrativa all'80%, per un salario mensile di fr. 5'000.- netti, pagabili in tredici mensilità (cfr. doc. 83-84, plico 1/106). Con decisione del Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ del 7 settembre 2023 alla \_\_\_\_\_ è stata concessa una moratoria provvisoria di quattro mesi (cfr. doc. 78, plico

1/106). Il 5 ottobre 2023 la ricorrente ha inoltrato una prima domanda di indennità per insolvenza (cfr. doc. 167 plico 1/178). I crediti salari così vantati si compongono di fr. 8'137.65 a valere quale stipendio per il periodo dal 1° agosto al 6 settembre 2023 (quota parte della tredicesima e delle vacanze incluse), nonché della quota parte della tredicesima e delle ferie maturate per i mesi di giugno e luglio 2023, per fr. 863.47, rispettivamente 1'042.67 (cfr. doc. 137-138, plico 1/178). Contestualmente, RI 1 ha notificato alla Cassa il credito di complessivi fr. 15'707.55, costituito da fr. 6'892.95 a valere quale salario per il mese di agosto 2023, la quota parte della tredicesima per il 2023 di fr. 4'255.19 e le ferie non godute per un corrispettivo di fr. 4'559.40 (cfr. doc. 139 plico 1/178). In data 19 ottobre 2023 il Commissario ha trasmesso al giudice del concordato un rapporto intermedio, chiedendo la revoca della moratoria (in ragione dell'impossibilità di realizzare il piano di risanamento presentato con l'istanza del 5 settembre 2023 dalla società, dell'assenza di immissione di liquidità necessaria per continuare l'attività e della mancata conferma dell'interesse dell'unico investitore che si era manifestato; cfr. doc. 78-81, plico 1/106). L'8 novembre 2023, la Cassa ha sottoposto alla ricorrente una serie di quesiti cui l'interessata ha risposto come segue: "(...) 1) Quali attività svolgeva, nel dettaglio, presso la ditta e quali erano le sue incombenze in qualità di amministratrice (fino a marzo 2023). Come amministratrice dell'azienda si intende responsabile della parte amministrativa, soprattutto dopo l'entrata in direzione da parte dell'ex direttore (2022) \_\_\_\_\_ ed in seguito Ing. \_\_\_\_\_. Nel dettaglio: - gestione della posta in entrata ed uscita; - recupero crediti (solleciti di pagamento); - sollecito pagamenti in entrata ed uscita (con la direzione); - registrazioni contabili; - supervisione ufficio: quindi parte del personale (con il responsabile del personale). 2) Quali attività svolge, nel dettaglio, attualmente (da aprile 2023). Da aprile 2023 mi occupo delle registrazioni contabili, registrazione dei pagamenti, della posta, contatti con creditori, recupero crediti, aiuto del responsabile del personale. 3) Se possiede o ha posseduto delle azioni della ditta e se sì, a quanto ammonta(va) il capitale azionario in suo possesso. Non sono mai stata proprietaria di azioni dell'azienda. 4) Se ha partecipato alla fondazione della società. Non ho partecipato alla fondazione della società. 5) Quando ha preso conoscenza delle reali difficoltà finanziarie della ditta. L'azienda ha attraversato un anno delicato già nel 2022, quando l'azienda ha acquisito dei lavori cantonali per i quali doveva mantenere un determinato numero di personale, ma per i quali i lavori di pavimentazione deliberati non sono mai iniziati. E definitivamente verso il primo trimestre del 2023 le difficoltà sono diventate reali." (cfr. doc. 122-123, 127-128 e 131, plico 1/178). La \_\_\_\_\_ è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_ del 27 novembre 2023 a far tempo dal 28 novembre 2023 alle ore 10:00 (cfr. [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)). In data 29 novembre 2023, preso atto del fallimento societario, RI 1 ha notificato il proprio credito (di complessivi fr. 20'670.60, di cui fr. 11'640.30 di stipendi non percepiti tra novembre e dicembre 2023, fr. 4'964.26 di tredicesima e fr. 4'066.04 di ferie non godute tra settembre e dicembre 2023; cfr. doc. 77, plico 1/106) ed ha inoltrato domanda di indennità per insolvenza per quanto attiene al mancato pagamento degli stipendi dei mesi di novembre 2023, dicembre 2023, della tredicesima per l'anno 2023 e per il corrispettivo dei giorni di vacanza non goduti. Contestualmente, ella ha precisato che il salario le era stato corrisposto sino al 31 ottobre precedente (cfr. doc. 71-73 e 106 plico 1/106). Con decisione n. \_\_\_\_\_ del 1° dicembre 2023, la Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza presentata dalla ricorrente il 6 ottobre 2023. In particolare, l'amministrazione ha rilevato che RI 1 "è stata iscritta a Registro di commercio come presidente del CdA da gennaio 2019 ad aprile 2022,

dopodiché è divenuta membro della società fino a marzo 2023”, posizione in ragione della quale “ la situazione debitoria della società le era (...) chiara ” (cfr. doc. 176-177, plico 1/178). Contro il provvedimento del 1° dicembre 2023, l’insorgente ha personalmente presentato opposizione il 3 dicembre seguente, facendo valere le seguenti motivazioni: “ (...) viene erroneamente scritto che occupavo all’interno dell’azienda un ruolo come membro del CdA fino al 31.03.2023. Vi informo (...) che il ruolo sopra citato è stato terminato de facto al 31.12.2022 ma, a causa delle ferie natalizie e del trasloco aziendale, abbiamo firmato le dimissioni dal CdA il 31.01.2023 (disdetta in allegato) ed in seguito i direttori hanno mandato avanti il tutto per il cambio. Da fine anno 2022 non avevo posizioni decisionali tali da influenzare l’andamento aziendale. Alla fine del primo trimestre 2023 i direttori hanno preso atto che i lavori acquisiti e previsti per l’anno 2022 non sarebbero mai partiti, rendendo la situazione debitoria aziendale definitivamente reale e nota a tutta l’azienda e da tale data sono state attuate delle riorganizzazioni aziendali da parte della direzione, tra le quali anche la diminuzione della mia percentuale lavorativa. Al 31.03.2023 la direzione dell’azienda ha deciso di diminuire la mia percentuale di lavoro. La mia posizione non poteva pertanto influenzare in nessuna maniera l’andamento aziendale né a livello legale e non esercitavo nessuna influenza determinante a livello decisionale. Ritengo pertanto che, come i miei colleghi per la quale è stata riconosciuta l’insolvenza, anche io ne abbia diritto perché ho svolto diligentemente il mio lavoro, ho attraversato insieme a loro le difficoltà aziendali e non ho partecipato a nessuna decisione riguardo alle scelte aziendali prese, che si erano ristrette al nuovo CdA formato.” (cfr. doc. 51-52, plico 1/106) Con scritto di data 4 dicembre 2023, RI 1 ha, nuovamente, osservato di contestare “ l’assunto” dell’amministrazione “secondo il quale, per il mio ruolo nel CdA della medesima (presidente dal 2019 al 2022 con firma collettiva a due e di seguito membro sempre con firma collettiva a due), prendevo parte delle decisioni del datore di lavoro o potevo esercitarvi un influsso considerevole (art. 51 cpv. 2 LADI)”. Presso \_\_\_\_\_, RI 1 ha precisato di aver svolto diverse mansioni: “ impiegata d’ufficio, contabilità fino al rapporto di revisione, aiuto gestione del personale, elaborazione buste paga, gestione amministrativa ”. Con motivazioni poi sostanzialmente ribadite dal suo rappresentate innanzi a questa Corte, la ricorrente ha fatto valere di non aver mai “ avuto “ruoli di potere” tali da determinare o influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro ”, e precisato che nella sua “ veste di contabile della \_\_\_\_\_, detta in altro modo, non ho mai avuto un potere decisionale di un/a dirigente ” in seno alla società dal cui consiglio di amministrazione ha fatto valere di essersi dimessa il 31 gennaio 2023, non, quindi, ad aprile come invece ritenuto dalla Cassa nelle proprie decisioni. L’interessata ha, inoltre, fatto notare che “ per effetto delle dimissioni da CdA, pochi mesi dopo mi sono vista ridurre le mie funzioni, il mio pensum occupazionale è stato ridotto dal 100% all’80% ed il mio salario è diminuito da fr. 7'050 lordi al mese per 13 mensilità a fr. 5'820 lordi al mese per 13 mensilità ” (cfr. doc. 173-175, plico 1/178). Con scritto del 6 dicembre 2023, RI 1 ha aggiunto quanto segue alla propria opposizione: “ (...) Seppur i crediti salariali di agosto 2023 e novembre 2023 si riferiscano a mensilità posteriori alla mia uscita dal CdA della \_\_\_\_\_ (dal 1. febbraio 2023 in base alla mia disdetta ma dal 1. Aprile 2023 come da modifica RC), mi si nega il diritto alle indennità di insolvenza in quanto “ quand’anche si rinunci definitivamente al ruolo assimilato a quello di datore di lavoro , la successiva mancata corresponsione del salario non dà alcun diritto alle indennità per insolvenza se l’azienda versava già in condizioni finanziarie critiche quando il soggetto in questione esercitava ancora un’influenza determinante. Tale situazione è presumibile quando fra

l'abbandono e il verificarsi dell'evento intercorre un periodo breve oppure se il mancato pagamento dei salari è iniziato già durante il periodo in cui il soggetto esercitava un'influenza determinante". Oltre a ribadire che il mio ruolo in CdA non possa essere in alcun modo considerato influente nella gestione dell'azienda, preciso che, fino alla mensilità di luglio 2023, i salari sono stati regolarmente versati a tutti i collaboratori della \_\_\_\_\_.

Come in tutte le imprese di pavimentazioni stradali, le fortune o gli insuccessi di una azienda sono principalmente legati agli appalti commissionati dagli Enti pubblici. Nel caso della \_\_\_\_\_, è venuta a mancare l'esecuzione di un grande contratto di manutenzione strade con il Cantone che ha determinato l'impresa a chiedere dapprima una moratoria concordataria (6.9.2023) e di seguito a dichiararne il suo fallimento (28.11.2023). Mi rendo conto che la fattispecie (ovvero, il mio effettivo ruolo in CdA) possa essere chiarita unicamente mettendo a vostra conoscenza il contenuto della convenzione fiduciaria. Chi le scrive, come indicato nell'opposizione, non può farlo per un dovere di riservatezza verso gli azionisti della SA: lo può fare invece l'ing. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (azionista e rappresentante della proprietà – cell. (...)) che si mette a vostra disposizione per un'audizione verbalizzata. Mi permetto quindi di chiedere, per il suo tramite, una convocazione dell'ing. \_\_\_\_\_. Se necessario, sono personalmente disponibile ad un'audizione verbalizzata nei vostri uffici (...)" (cfr. doc. 53-54, plico 1/106)

Dallo scambio mail intercorso tra la Cassa ed il rappresentante della ricorrente (teso a "c omprendere la modalità procedurale (...) che volete [ndr: la Cassa] adottare in rapporto alla contestazione formulata dall'opponente ") tra l'11 ed il 13 dicembre 2023, emerge che l'amministrazione ha reputato " utile avere una dichiarazione redatta e firmata dal signor ing. \_\_\_\_\_, presidente del CdA, con il quale comunica quali erano le mansioni ed i compiti dettagliati svolti dalla signora RI 1 fino al marzo 2023 e successivamente, oltre al fatto di confermare se avesse o meno posseduto azioni della società " (cfr. doc. 68 plico 1/178). Il 15 dicembre 2023, a complemento dell'opposizione interposta contro la decisione del 1° dicembre 2023, l'interessata, per il tramite del proprio rappresentate, ha prodotto (cfr. doc. 30, plico 1/106): - una dichiarazione sottoscritta da \_\_\_\_\_, emerge quanto segue:

" a) La signora RI 1, dopo aver concluso la sua formazione in qualità di apprendista di commercio presso la nostra impresa di pavimentazioni AFC, è stata da noi impiegata con un contratto di durata indeterminata dal mese di agosto 2007 sino al mese di novembre 2023 (data del fallimento). In tutto questo periodo (quindi, prima-durante-dopo la sua presenza in CdA) si è sempre occupata delle seguenti mansioni: supporto HR, incombenze amministrative, recupero crediti, gestione creditori, contabilità fino al rapporto di revisione e maestra di tirocinio. La signora RI 1 non ha mai avuto un ruolo operativo nella gestione tecnica dell'impresa. b) L'impresa, da sempre gestita dalla nostra famiglia ed in particolare da mio padre \_\_\_\_\_ (il "dominus" della SA), si è ritrovata negli ultimi mesi del 2018 ad operare scelte strategiche importanti: la cessione della SA, l'immissione di nuovi capitali oppure innesto di nuovi azionisti con apporto di capitali. Il contesto non era di certo tra i più favorevoli principalmente per i seguenti due motivi: il primo, mio papà \_\_\_\_\_ ha dovuto affrontare un serio problema di salute che lo ha portato, in seguito, ad abbandonare gradualmente l'attività. Il secondo, relativo alla mia persona: nel 2019 non potevo assumere il ruolo responsabile tecnico d'impresa ai sensi della Legge impresari costruttori in quanto l'esperienza di conduzione dell'impresa si limitava a poco più di un anno invece dei 3 anni richiesti dalla medesima. c) Per affrontare questo periodo di transizione societaria, si è deciso di organizzare strutturalmente la SA con un CdA che tranquillizzasse la partecipazione azionaria della fam. \_\_\_\_\_ (attraverso la mia persona) e quella del

signor \_\_\_\_\_ (che a sua volta - come da accordo quadro / lettera d'intenti - garantisce con il suo lavoro e con il suo capitale il proseguimento dell'attività). d) La signora RI 1 è stata inserita nel CdA della \_\_\_\_\_ in qualità di membro. Il suo ruolo in CdA è stato esaurientemente descritto dalla convenzione fiduciaria datata 19 dicembre 2018 che allego in copia. In buona sostanza, la signora RI 1 entrava nel CdA della SA unicamente per - vedi pto 2.2. della convenzione fiduciaria - evitare rischi di stallo decisionale in caso eventuale disaccordo tra i due consiglieri di amministrazione designati da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Situazioni di stallo o disaccordi che non si sono mai verificati dalla sottoscrizione della convenzione fiduciaria sino all'uscita dal CdA della signora RI 1 avvenuto il 31 gennaio 2023 (vedi lettera di dimissioni allegata). e) In altre parole, la signora RI 1 - persona di fiducia della proprietà \_\_\_\_\_ e del signor \_\_\_\_\_ - doveva fungere all'occorrenza da "mediatrice" in caso di divergenze di opinione / visione aziendale diversa dei due attori testé richiamati. Divergenze, lo ribadisco, che non si sono mai concretizzate. f) Nell'allegata convenzione fiduciaria si può leggere che, per dare formalmente un peso al ruolo in CdA conferito alla signora RI 1, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno transitoriamente ceduto a titolo fiduciario 4 azioni ciascuno alla medesima. Queste 8 azioni, come si evince dalla convenzione fiduciaria alla lettera b) della premessa, non sono mai state "di proprietà" della signora RI 1 ma bensì del signor \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. g) La signora RI 1, nel periodo della sua presenza in CdA, riceveva il suo salario mensile per le funzioni espletate giornalmente in azienda. Il punto 4 della convenzione fiduciaria allegata parla di un riconoscimento di una quota parte di utile nel caso di conseguimento di utili d'esercizio. Di utili di esercizio non ce ne sono stati e, conseguentemente, di quote parti di utili non sono mai stati riconosciuti. Mi sia concesso concludere condividendo con lei alcune mie riflessioni. L'attività delle imprese di pavimentazione stradali è fortemente condizionata da scelte politiche in materia di appalti: i Municipi (strade comunali), i Patriziati, i Consorzi, il Dipartimento costruzioni (strade cantonali) ed USTRA (autostrade) determinano le fortune e l'insuccesso delle nostre aziende (una 15ina presenti nel nostro Cantone). L'attività delle nostre imprese si basa all'80% di appalti deliberati da Enti pubblici o parastatali e al 20% da commesse private. In questo contesto, a titolo esemplificativo, basta un messaggio governativo da 200 mio (credito quadro) per strade e edilizia pubblica fermo in commissione della gestione dal mese di giugno 2023 per creare un cortocircuito nelle imprese di pavimentazioni. Questa situazione di mercato molto fluida ed imprevedibile, à sua volta condizionata da una forte concorrenza tra le imprese del ramo, preoccupa tutti ma non autorizza nessuno a parlare di situazione di crisi di singole aziende. La \_\_\_\_\_, interrottamente fino alla mensilità di luglio 2023 compresa, ha versato i salari di tutti i collaboratori. A prescindere, la signora RI 1 - pur conoscendo la situazione dell'impresa (confermata come critica ma non grave da tutti i rapporti di revisione che si sono succeduti in tutti questi anni) - non aveva la possibilità di incidere sull'andamento dell'impresa e non ha mai goduto di un potere decisionale assimilabile ad un dirigente di impresa. Come già riferitole verbalmente, sono a disposizione del preposto ufficio cantonale per un'audizione verbalizzata." (cfr. doc. 31-33, plico 1-106); - la convenzione fiduciaria per i cui contenuti già si è detto (cfr. supra); - copia delle dimissioni di RI 1 dal Consiglio di amministrazione (cfr. supra e doc. 30, plico 1/106). Il 15 dicembre 2023, l'amministrazione ha, da parte sua e con decisione \_\_\_\_\_, respinto anche la seconda domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 1, con argomentazioni analoghe a quelle già esposte nel provvedimento del 1° dicembre precedente (cfr. supra e doc. 68-69, plico 1/106). Contro questa seconda decisione, RI 1, rappresentata dall'RA 1, si è opposta in data 18 dicembre 2023,

richiamando le proprie motivazioni già espresse nell'opposizione al precedente provvedimento reso dall'amministrazione, la dichiarazione sottoscritta da \_\_\_\_\_ e la documentazione prodotta il 15 dicembre 2023. La ricorrente ha inoltre chiesto che le due decisioni/opposizioni potessero " confluire in un'unica decisione su opposizione " (cfr. doc. 65 plico 1/106). Con decisione su opposizione del 24 gennaio 2024, la Cassa ha, come visto, respinto le opposizioni presentate da RI 1 (cfr. supra consid. 1.1.). Giova, inoltre, rilevare che agli atti figura il conteggio emesso dall'Ufficio di esecuzione di \_\_\_\_\_ il 28 giugno 2023, dal quale emerge che nei confronti della ex datrice di lavoro della ricorrente erano a quel momento pendenti esecuzioni per totali fr. 1'112'518.30 (cfr. doc. 44-51, plico 1/106). In particolare, una comminatoria di fallimento nei confronti della \_\_\_\_\_ risulta essere stata presentata: - il 4 novembre 2022 dalla \_\_\_\_\_, "non essendo stati pagati i crediti del precetto esecutivo notificato il 11.07.2022 " per oltre fr. 10'000.- (cfr. doc. 38-39, plico 1/106); - il 13 marzo 2023 dalla \_\_\_\_\_, " non essendo stati pagati i crediti del precetto esecutivo notificato il 18 gennaio 2023 " per oltre fr. 17'000.- (cfr. doc. 40-41, plico 1/106); - il 21 giugno 2023 dalla Fondazione \_\_\_\_\_ Ufficio Incasso, "non essendo stati pagati i crediti del precetto esecutivo notificato il 24.08.2022 " per quasi fr. 50'000.-, laddove la comminatoria è stata notificata e sottoscritta per ricezione dalla ricorrente (cfr. doc. 42-43, plico 1/106). Dall'estratto del registro delle esecuzioni di data 9 novembre 2023 emerge, poi, che, oltre ai precetti esecutivi spiccati nei confronti di \_\_\_\_\_, ai quali la società si era opposta, nei confronti della stessa vi erano stati dei pignoramenti per procedure esecutive risalenti a maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre 2022 avviate da parte della Cassa \_\_\_\_\_, domande di vendita (giugno 2022), oltre alle tre comminatorie di fallimento per le quali già si è detto (cui si è giunti nell'ambito di procedure esecutive avviate nel luglio 2022, nell'agosto 2022 e nel dicembre 2022 (cfr. doc. 97-116, plico 1/178). 2.9. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che è incontestato che l'assicurata era iscritta a Registro di commercio quale Presidente, dapprima, e membro, sino al 31 gennaio 2023, con diritto di firma collettiva a due, della \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione). Secondo l'Alta Corte sono, come visto, decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano ex lege a un membro del consiglio di amministrazione di una SA, al quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società (cfr. supra consid. 2.3.; 2.4.). Il fatto che l'assicurata abbia addotto, d'un lato, che il suo ruolo fosse, in sostanza, soltanto ricoperto a titolo fiduciario, rispettivamente, che altrettanto valesse per la sua partecipazione finanziaria nella SA (cfr. doc. I; consid. 1.2. e 1.4.), non è atto a sovvertire l'esito della presente vertenza. In effetti è vero che agli atti figura la " convenzione fiduciaria " conclusa il 19 dicembre 2018 tra \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, per la società, e la ricorrente, rispettivamente in qualità di fiducianti e fiduciaria. Altrettanto vero è, tuttavia, che dalla convenzione in questione risulta che: " - la signora RI 1 acquisirà il possesso fiduciario di N. 8 (otto) azioni al portatore da CHF 1'000.- (mille) cadauna della \_\_\_\_\_, pari ad una quota del 2% (due per cento) del capitale azionario" (punto 2.1.); - "la signora RI 1 assumerà la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della \_\_\_\_\_. In tale ambito la signora RI 1 agirà in piena autonomia, nell'esclusivo interesse delle società" (punto 2.2.); - "nel caso di eventuale disaccordo tra i due consiglieri di amministrazione designati rispettivamente da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, quindi per evitare lo stallo decisionale, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione \_\_\_\_\_ sarà impegnata nei confronti di terzi con firma duplice del "Fiduciario" e di uno dei due rimanenti consiglieri." (punto 2.2.); - "per

l'approvazione della bozza di bilancio di esercizio da presentare all'assemblea dei soci sarà sempre necessario l'approvazione del Fiduciario. Per l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci e il discarico degli amministratori sarà necessario il voto favorevole del Fiduciario.” (punto 2.2.); - “per l'attività da lei svolta in virtù e nell'ambito del presente mandato i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si impegnano a che \_\_\_\_\_, nel caso di conseguimento di utili di esercizio negli anni di durata del mandato, corrisponda al Fiduciario la quota parte di utili afferente alle azioni che ad esse sono state conferite a titolo fiduciario.” (punto 4.). Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria dell'assicurata nella SA sembra effettivamente aver avuto luogo tramite conferimento delle azioni da parte di \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ (va comunque osservato che secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest'ultima; cfr. STF 8C\_642/2015 del 6 settembre 2016 consid. 6; STF 5A\_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; STF 9C\_417/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 4.1.1.; DTF 117 II 429 consid. 3b; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della società l'insorgente risultava rivestire la funzione di amministratrice come da iscrizione a RC, con diritto di firma collettiva a due, non solo con facoltà di agire “ in piena autonomia, nell'esclusivo interesse delle società ” (cfr. punto 2.2. della convenzione fiduciaria), ma pure impegnando la società nei confronti dei terzi per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, firmando di concerto con uno degli altri due membri in caso di disaccordo. In altre parole, il ruolo rivestito da RI 1 le conferiva il potere, non certo irrilevante, di fungere da “ago della bilancia” tra i due altri membri e di avere, in caso di disaccordo tra i due, l'ultima parola. Quanto precede rammentato, per altro, d'un lato che era proprio l'approvazione della ricorrente quella necessaria per presentare la bozza di bilancio d'esercizio ai soci, il bilancio definitivo ed il discarico degli amministratori (cfr. supra consid. 2.83). D'altro lato, ritenuto che, sebbene in concreto ciò non si sia poi realizzato, la partecipazione finanziaria dell'assicurata era suscettibile di assicurarle, qualora ci fossero stati degli utili di esercizio, la corresponsione della quota parte afferente alle azioni conferitele. Ed in tal senso si rammenta, peraltro, che, a fronte di un salario contrattualmente stabilito in fr. 6'265.30 lordi per 13 mensilità (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 85-86, plico 1/106), il compenso lordo mensile della ricorrente quando era nel CdA della SA è invece risultato essere maggiore, e meglio pari a fr. 7'050.- (cfr. supra consid. 2.8.). È, poi, utile evidenziare che l'Alta Corte, con giudizio C 224/06 del 3 ottobre 2007, ha accolto un ricorso della SECO inoltrato contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Vaud che aveva annullato la decisione su opposizione con cui la Cassa aveva negato a un'assicurata il diritto a indennità per insolvenza a causa del suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della SA, sua ultima datrice di lavoro. La nostra Massima Istanza ha stabilito che la richiesta di indennità per insolvenza dell'assicurata andava rifiutata, poiché, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale cantonale (quest'ultimo aveva considerato che l'assicurata non godesse di un reale potere decisionale in seno alla SA, siccome dominata da un investitore che era il vero avente diritto economico e proprietario delle azioni, mentre la stessa possedeva una sola azione nominativa di fr. 1'000 a titolo fiduciario e disponeva unicamente della firma collettiva a due), nel caso di un membro del consiglio di amministrazione che dispone ex lege di un potere determinante - come nel caso di un amministratore unico di una SA (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) - non è necessario esaminare oltre l'effettiva estensione del suo potere decisionale. Inoltre con

sentenza 8C\_642/2015 del 6 settembre 2016, già menzionata sopra, il TF ha confermato il diniego del diritto a indennità per insolvenza nei confronti di una ricorrente che aveva concluso con il fratello un accordo fiduciario secondo cui lei deteneva il totale delle azioni della SA interamente liberate dal fratello (che non desiderava che il suo nome apparisse) ed era iscritta a RC quale direttrice generale con firma individuale. L'Alta Corte ha evidenziato che, benché dal contratto emergeva che l'insorgente non godesse di una completa indipendenza nell'esercizio della sua funzione, la sua posizione non era paragonabile al ruolo di un "uomo di paglia", visto che era pienamente coinvolta nella gestione del personale e delle finanze. Dal canto suo il TCA, in una sentenza 38.2012.78 del 13 maggio 2013, ha negato il diritto all'indennità per insolvenza a un assicurato, iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma individuale, che deteneva una quota di fr. 110'000.-- su un capitale sociale di fr. 130'000.--. Questo Tribunale ha specificato che il medesimo, a prescindere dal fatto che avesse addotto che la sua partecipazione finanziaria nella società, come pure il suo ruolo di socio e gerente fossero soltanto a titolo fiduciario, rivestiva la funzione di socio e gerente senza riserve o limitazioni. In proposito cfr. pure STCA 38.2023.5 del 20 marzo 2023; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2007.9 del 24 maggio 2007 consid. 2.9. Per inciso giova rilevare che nell'ambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta l'art. 52 LAVS l'amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto l'effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C\_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3.; STF 9C\_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C\_289/2009, 9C\_292/2009, 9C\_295/2009, 9C\_297/2009, 9C\_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).

2.10. In relazione al periodo successivo alle dimissioni di RI 1 dal CdA della \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione), giova ribadire che, come anticipato al consid. 2.3., l'Alta Corte, nella propria sentenza pubblicata in DTF 126 V 134 con riferimento proprio al fatto che il diritto all'indennità per insolvenza deve essere negato ai sensi dell'art. 51 cpv. LADI anche per i periodi successivi all'uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto, ha stabilito quanto segue: " c) Die massgebliche Einflussmöglichkeit als Verwaltungsrat als wesentliches Sachverhaltselement hat sich demzufolge vorliegend vor dem 1. Januar 1996 verwirklicht. Ebenso haben die finanziellen Schwierigkeiten, die schliesslich zum Konkurs geführt haben, bereits beim Austritt aus dem Verwaltungsrat und somit vor dem 1. Januar 1996 bestanden, wurde doch bereits im Schreiben der I. AG vom 22. November 1995 erwähnt, dass möglicherweise die Bilanz der Arbeitgeberfirma hinterlegt werden müsse, und erfolgte die Kündigung am 28. November 1995 aus wirtschaftlichen Gründen. Der Beschwerdeführer äusserte denn auch in seinem Rücktrittsschreiben vom 12. November 1995, vom bevorstehenden Verkauf der Firma gehört zu haben. Bis ins Jahr 1996 hinein, nämlich bis 20. Februar 1996 und somit bis einen Tag vor der Konkurseröffnung, dauerte indessen sein Arbeitsverhältnis als Bauführer. Wohl fiel demzufolge der Zeitraum der Einflussmöglichkeit des Beschwerdeführers ins Jahr 1995 (10. Februar bis 12. November 1995) und war der in Art. 51 Abs. 2 AVIG angesprochene Sachverhalt an sich vor dem 1. Januar 1996 abgeschlossen, doch dauerten die Folgen, nämlich die misslichen finanziellen Verhältnisse, die schliesslich zum Konkurs führten und für die ein in der Firma selber mitarbeitender Verwaltungsrat ohne weitere Prüfung seiner effektiven Einflussmöglichkeiten einzustehen hat (vgl. ARV 1997 Nr. 41 S. 226 Erw. 1b), über den

Austritt aus dem Verwaltungsrat an. Dieser Sachverhalt ist nach den erwähnten Grundsätzen der unechten Rückwirkung auch unter der Herrschaft des neuen Art. 51 Abs. 2 AVIG zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer hat daher ab 1. Januar 1996 für den vorher verwirklichten Sachverhalt einzustehen.”. il Tribunale federale si è pronunciato nello stesso senso con la STF 8C\_705/07 del 6 maggio 2008, nel caso di un assicurato che in seno ad una società anonima - il cui fallimento è, poi, stato dichiarato a dicembre 2005 (procedura successivamente chiusa per mancanza di attivi nel giugno 2006) - era stato membro del CdA dal 1994, presidente dal 2002 al 2004 e direttore da dicembre 2002 a maggio 2005 e che aveva richiesto le indennità per insolvenza in relazione a stipendi rimasti impagati per il periodo tra gennaio e giugno 2005. L’Alta Corte ha, infatti, stabilito quanto segue: " 3.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen diese Betrachtungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Die tatsächlichen Feststellungen sind nicht mangelhaft im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG und die rechtliche Würdigung der Vorinstanz ist bundesrechtskonform. Der Versicherte lässt geltend machen, er sei an der ausserordentlichen Verwaltungsratssitzung vom 6. Dezember 2004 als CEO abgesetzt und neu als "einfacher Mitarbeiter" weiterbeschäftigt worden. Er sei nurmehr in beratender Funktion tätig gewesen und es sei ihm keine massgebliche Stellung in der Gesellschaft mehr zugekommen. Der Ausschlussgrund des Art. 51 Abs. 2 AVIG sei demgemäss nicht erfüllt. Ob der Beschwerdeführer als Direktor die Tätigkeit der Gesellschaft tatsächlich nicht mehr beeinflussen konnte, ist mit Blick darauf, dass er in dieser Funktion unter anderem die Entscheidungsfindung der neuen Geschäftsleitung zu unterstützen hatte (Schreiben des neuen Verwaltungsratspräsidenten vom 25. Januar 2006), zweifelhaft. Das kantonale Gericht musste diese Frage allerdings nicht beantworten. Wie im angefochtenen Gerichtsentscheid zu Recht ausgeführt wird, entfällt nämlich ein Anspruch auf Insolvenzenschädigung schon deshalb, weil die Gesellschaft bereits zu einer Zeit in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, als der Beschwerdeführer noch Verwaltungsratspräsident war und demgemäss arbeitgeberähnliche Befugnisse ausgeübt hatte. Die Probleme konnten auch nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat nicht gelöst werden und führten zuletzt in den Konkurs. Es liegt demnach, wie von der Vorinstanz zutreffend erwogen, ein Fall im Sinne von BGE 126 V 134 vor, womit dem Versicherten keine Insolvenzenschädigung zusteht. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2005 annahm, die Gesellschaft befinde sich auf Grund von Sanierungsmassnahmen und einer angekündigten Fusion (wieder) in gesicherten finanziellen Verhältnissen. Nicht verlangt ist schliesslich gemäss BGE 126 V 134, dass der Versicherte für die Gründe, welche schliesslich zum Konkurs führten, verantwortlich oder mitverantwortlich ist oder dass ihm eine Missbrauchsabsicht vorgeworfen werden kann. Vielmehr genügt, dass die finanziellen Schwierigkeiten, welche zuletzt zum Konkurs führten, bereits vor dem Austritt aus dem Verwaltungsrat bestanden ( BGE 126 V 134 E. 5c S. 138). Im Lichte der weder offensichtlich unrichtigen noch unvollständigen Tatsachenfeststellung im angefochtenen Entscheid durfte das kantonale Gericht, ohne Bundesrecht zu verletzen, einen Anspruch auf Insolvenzenschädigung ablehnen. ” (consid. 3.2.). Con la STCA 38.2014.43 del 9 dicembre 2014, richiamata dalla Cassa nella propria decisione su opposizione (cfr. supra consid. 1.1.), questa Corte, nel caso di un ricorrente operativo per una società nella quale sua moglie era membro del CdA, ha stabilito, innanzitutto, che determinante per l’esclusione di quest’ultima dall’organo societario era la data del suo ritiro effettivo dal CdA, ossia il momento in cui le sue dimissioni erano diventate effettive (ciò che in quel caso corrispondeva, in mancanza di una valida notifica

delle dimissioni alla SA, alla cancellazione dell'iscrizione al RC). Secondariamente, il TCA ha concluso da una parte che la coniuge di quell'insorgente, al momento dell'uscita dal CdA conosceva la precaria situazione debitoria della società che ne ha, poi, causato il fallimento. D'altra parte, questa Corte ha appurato che il ricorrente, dopo le dimissioni della consorte dal CdA della sua (ex) datrice di lavoro, aveva lavorato presso la SA sino al fallimento della stessa, e meglio per un periodo superiore ad un anno. Alla luce di quanto precede, il TCA ha, quindi, concluso che la moglie del ricorrente andava esclusa dalla cerchia degli aventi diritto all'indennità per insolvenza ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 LADI anche per il periodo successivo al suo ritiro dal CdA e, conseguentemente, che il diritto alle prestazioni in questione andava negato anche al coniuge. 2.11. Nella presente fattispecie, alla luce della giurisprudenza richiamata, posto che, come visto, RI 1, a decorrere dal 31 gennaio 2023, era uscita dal CdA della società (sul momento dal quale decorre l'effettiva uscita cfr. la DTF 126 V 134 già richiamata al consid. 2.3.) e che le domande di indennità per insolvenza (alla pari della moratoria concordataria, rispettivamente del fallimento della società) concernono un periodo successivo alle sue dimissioni dal CdA, occorre appurare se le difficoltà finanziarie che hanno causato il tracollo della \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione) erano già presenti e note alla ricorrente prima delle proprie dimissioni (a seguito delle quali ella è, comunque, rimasta alle dipendenze dell'ex datrice di lavoro sino all'ultimo). Al riguardo, giova evidenziare, innanzitutto, che - come del resto confermato sia dalla ricorrente, che da \_\_\_\_\_ - RI 1 aveva conoscenza della situazione dell'impresa, che, comunque, era stata " confermata come critica ma non grave da tutti i rapporti di revisione che si sono succeduti in tutti questi anni " (cfr. supra consid. 2.8. doc. 31-33, plico 1/106) ed " i dati relativi ai debitori/creditori le erano ovviamente noti " (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I). Per riprendere la tesi ricorsuale, il TCA rileva che " la ricorrente (...) è sempre stata a conoscenza della situazione "dare/avere" della \_\_\_\_\_ " (cfr. supra consid. 1.4. e doc. III). E se la situazione finanziaria della società le era nota, è perché RI 1 in seno alla \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione) si occupava della " gestione della posta in entrata ed uscita " del " recupero crediti (solleciti di pagamento), sollecito pagamenti in entrata ed uscita (con la direzione) ", delle " registrazioni contabili " e della " supervisione ufficio: quindi parte del personale (con il responsabile del personale) " (cfr. supra consid. 2.8.); questo sia prima, che durante, che dopo aver ricoperto la carica di presidente e membro del CdA. In tale ultima qualità ed in aggiunta alle sue precedenti e successive mansioni, ella, ricevendo un compenso maggiore, ha però anche determinato la sottoposizione all'assemblea dei soci della bozza di bilancio, del bilancio e del scarico degli amministratori, e meglio come previsto dalla convenzione fiduciaria. Già il 2022, indica la stessa ricorrente, era stato " un anno delicato " (come del resto attestano le numerose procedure esecutive avviate proprio nel 2022 nei confronti della SA da diversi creditori; cfr. supra consid. 2.8.), laddove precisa, poi, che " le difficoltà sono diventate reali " definitivamente dal " primo trimestre del 2023 " (cfr. supra consid. 2.8.). È dunque incontestato, da una parte, che la società per la quale RI 1 ha continuato a lavorare anche dal febbraio 2023 versava in un contesto economico critico sin da prima delle sue dimissioni dal CdA. D'altra parte, è pure accertato che di tali criticità la ricorrente aveva pienamente conoscenza. Dagli atti emerge, infatti (ed al di là dei numerosi precetti esecutivi già spiccati nel corso del 2022 nei confronti dell'ex datrice di lavoro dai diversi creditori), che \_\_\_\_\_ ha inoltrato la propria comminatoria di fallimento nei confronti della \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione) a novembre 2022, quando la ricorrente ancora rivestiva la carica di membro. Ed il fatto che tale debito sia poi stato parzialmente saldato, non ne

soccorre la posizione. Se è, poi, vero che la comminatoria di fallimento della Fondazione \_\_\_\_\_ è giunta solamente a giugno 2023, quando RI 1 non era più membro della SA, altrettanto vero è che di tale posizione debitoria ella era a conoscenza da ben prima; quel debito risultava impagato da parte della società per la quale ella lavorava e teneva la contabilità sin dall'aprile 2022 (cfr. doc. 42 plico 1/178) ed era oggetto di una procedura esecutiva sin da agosto 2022 (cfr. doc. 110, plico 1/106). Analogo discorso vale anche per il debito nei confronti di \_\_\_\_\_, laddove si tratta di una procedura esecutiva avviata il 29 dicembre 2022 per una fattura scoperta risalente ad agosto 2020 (cfr. doc. 40, plico 1/106 e 92, plico 1/178), per la quale la comminatoria di fallimento è stata inoltrata a marzo 2023 (cfr. doc. 40, plico 1/106). In relazione all'assunto ricorsuale secondo cui “ sette mesi dopo l'uscita dal CdA della ricorrente, ha concesso un periodo di moratoria concordataria: l'art. 294 cpv. 3 LEF, diversamente a quanto pensa la Cassa insolvenza, non corrisponde ad un inutile prolungamento dei tempi di agonia di una società che mai e poi mai riuscirà a farsi omologare una proposta di concordato ” (cfr. supra consid. 1.4.) ed alla situazione finanziaria in cui versava la \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione), il TCA si limita a rilevare, a conferma della gravità della situazione economica della SA, che, a fronte di una moratoria provvisoria concessa per quattro mesi (cfr. doc. 78, plico 1/106), il commissario ha impiegato meno di un mese e mezzo per adire il Pretore e chiederne la revoca in ragione dell'impossibilità di realizzare il piano di risanamento presentato con l'istanza del 5 settembre 2023 dalla società, dell'assenza di immissione di liquidità necessaria per continuare l'attività e della mancata conferma dell'interesse dell'unico investitore che si era manifestato (cfr. supra consid. 2.8.). Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere, che sino al 31 gennaio 2023, RI 1 disponeva ex lege di un potere determinante in qualità di presidente, dapprima, e di membro, poi, del CdA della \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione), e questo senza che in concreto si riveli nemmeno necessario, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, esaminare oltre l'effettiva estensione del suo potere decisionale (cfr. supra consid. 2.3.-2.4.). Per il periodo successivo all'uscita della ricorrente dal consiglio di amministrazione, e meglio per quando ha postulato l'erogazione delle indennità per insolvenza, il diritto alla percezione delle prestazioni LADI deve invece esserle negato poiché la società è giunta, da ultimo, al fallimento in conseguenza di difficoltà finanziarie che si trascinarono da quando ancora RI 1, rimasta dal 1° febbraio 2023 comunque alle dipendenze della \_\_\_\_\_ (ora in liquidazione), era membro del CdA e delle quali la ricorrente aveva precisa conoscenza, in particolare anche in ragione delle mansioni ch'ella svolgeva quotidianamente all'interno della società. È dunque retto che la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste ad ottobre, rispettivamente, novembre 2023. La decisione su opposizione del 16 gennaio 2024 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.12. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il

legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.